



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITA' ECONOMICHE,
ORGANISMI PARTECIPATI

Determinazione Dirigenziale n. 2382 del 17/11/2016

OGGETTO: Affidamento ad AMFA S.p.a. della creazione e gestione della nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n. 44 in zona stazione ferroviaria), istituita con deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 27/09/2016 di approvazione della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Rimini.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la Regione Emilia Romagna, a seguito della riforma delle Province di cui alla legge n. 56/2014, ha approvato la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016: "Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali", con cui, in particolare all'art. 4 ha regolamentato il procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie, affidando ai Comuni (non più alle Province) l'avvio del procedimento, l'elaborazione del progetto di revisione e l'adozione finale della nuova Pianta Organica;

VISTI:

- l'art. 4, comma 1 della suddetta Legge Regionale in cui si precisa che nel progetto di revisione della Pianta organica, il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- l'art 5 della suddetta Legge Regionale in cui è previsto che il Comune debba aprire la farmacia su cui ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica;
- l'art. 9, comma 3 della Legge n. 475/1968 in cui è previsto che quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione si esercita alternativamente al concorso;

PREMESSO altresì che:

- l'ultima farmacia aperta nel Comune di Rimini risulta la sede n. 35 in località Alba Adriatica istituita in base al criterio demografico con atto di Giunta Provinciale n. 339 del 29/12/2010 ed assegnata ad un privato tramite concorso;

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 74 del 17/04/2012, in ottemperanza all'art. 11, comma 2 del Decreto n. 1 del 2012 coordinato con la Legge di conversione n. 27 del 24/03/2012 (cd. Decreto Monti), ha individuato nel territorio comunale di Rimini n. 7 nuove sedi farmaceutiche ed ha deliberato di trasformare in sede di nuova istituzione la sede n. 36 in località Grotta Rossa, istituita per decentramento di Farmacia dal Centro Storico con la Pianta organica 2010;

VISTA la Deliberazione n. 270 del 27/09/2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato la revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Rimini e deliberato di istituire in base al criterio demografico (una farmacia ogni 3.300 abitanti) la sede n. 44 così delimitata territorialmente: punto d'incontro tra via Medaglie d'Oro e la linea ferroviaria Bologna-Ancona, da detto punto linea retta immaginaria fino all'incontro con via Leptis Magna, da detto punto linea retta immaginaria fino al punto d'incontro (rotonda) tra via Roma e via Bastioni Meridionali, tratto di via Bastioni Meridionali, Via Sabinia, via Vezia, via Anfiteatro, Via Oberdan fino all'incrocio con via Gambalunga, via Gambalunga fino all'incrocio con Piazzale Cesare Battisti, Via Cesare Battisti, Via Graziani fino all'incontro con la linea ferroviaria Bologna-Ancona, detta linea ferroviaria fino al punto d'incontro con via Medaglie d'oro;

PRESO ATTO che al punto 4 del dispositivo del suddetto atto la Giunta ha precisato che sulla sede farmaceutica n. 44 di nuova istituzione, il Comune intende esercitare il diritto di prelazione, in applicazione del criterio dell'alternanza ex art. 9 della legge n. 475/1968;

VISTO il contratto di cessione d'azioni registrato il 22/06/1999 con cui il Comune di Rimini ha venduto parte del capitale sociale di AMFA S.p.a alla società inglese "E. Moss Limited" a cui, nel tempo, è poi subentrata la Società Italiana "A.H.I. -Alliance Healthcare Italia -spa;

PRESO ATTO dalla premessa (lett.b) del richiamato contratto che il Comune ha conferito ad AMFA S.p.a il diritto di gestire a partire dal 1° gennaio 1995, per il periodo di 99 anni, fino al 31/12/2093, le n. 6 farmacie comunali all'epoca esistenti e la connessa attività commerciale costituita dalla distribuzione all'ingrosso dei prodotti medicinali commercializzati nell'ambito delle attività delle farmacie;

VISTO l'art.6.3, comma 3 del richiamato contratto dove è previsto che qualora il Comune eserciti il diritto d'opzione per l'apertura di nuove farmacie, affiderà la gestione del relativo servizio ad AMFA;

CONSIDERATO CHE, in attuazione delle disposizioni contrattuali appena richiamate, il Comune, con apposito contratto del 06/11/2009, ha già affidato ad AMFA S.p.a la creazione (all'interno della relativa zona territoriale di pertinenza stabilita dalla pianta organica delle farmacie all'epoca vigente ed entro il termine massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia) e la gestione, fino al 31/12/2093, della nuova settima farmacia comunale (in zona Ghetto turco), dietro corrispettivo "una tantum", concordato tra le parti e versato in denaro ad AMFA spa al Comune, in due distinte rate (la prima nel 2009, la seconda nel 2010), a fronte dell'emissione, da parte dell'ente, di apposita fattura;

RITENUTO quindi NECESSARIO ed OPPORTUNO, con il presente provvedimento, affidare ad AMFA S.p.a. – affidataria del Comune del servizio pubblico relativo alla gestione delle altre sette farmacie comunali attualmente già esistenti – come da contratto di cessione d'azioni sopra indicato, la creazione (all'interno della relativa zona territoria-

le) e la conseguente gestione della nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n. 44, in zona stazione ferroviaria);

RITENUTO OPPORTUNO, altresì:

- demandare ad AMFA S.p.a, in qualità di gestore del servizio, l'espletamento di ogni incombenza relativa alla creazione (tra cui il reperimento dei locali idonei allo scopo all'interno della sede farmaceutica n. 44, così come delimitata dalla vigente Pianta organica) e alla conseguente gestione della farmacia;
- demandare all'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, per quanto di competenza, l'espletamento di tutte le incombenze relative all'affidamento della creazione e della gestione della suddetta nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n. 44 in zona stazione ferroviaria) ad AMFA S.p.a. mediante predisposizione e stipula, con la società, di apposito contratto di affidamento della creazione e della gestione della farmacia in questione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, definizione di tutte le condizioni dell'affidamento, inclusa la determinazione della relativa durata e del relativo eventuale corrispettivo – con le relative tempistiche e modalità di corresponsione – da percepire da AMFA S.p.a.);

VISTO l'art. 107, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 circa la competenza ad adottare il presente atto;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

- 1) di affidare ad AMFA S.p.a., ai sensi dell'art.6.3, comma 3 del Contratto di Cessione d'Azioni registrato il 22/06/1999 tra il Comune di Rimini e la Società E. Moss Limited, oggi "A.H.I. – Alliance Healthcare Italia – S.p.a., la creazione e la gestione della nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n. 44, in zona stazione ferroviaria) istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 27/09/2016 e su cui la stessa Giunta ha deliberato, con il medesimo atto, di voler esercitare il diritto di prelazione, in applicazione del criterio dell'alternanza ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Legge n. 475/68;
- 2) di demandare ad AMFA S.p.a, in qualità di gestore del servizio, l'espletamento di ogni incombenza relativa alla creazione (tra cui il reperimento dei locali idonei allo scopo all'interno della sede farmaceutica n. 44, così come delimitata dalla vigente Pianta organica) ed alla conseguente gestione della farmacia;
- 3) di demandare all'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, per quanto di competenza e nel rispetto di quanto determinato ai precedenti punti del presente atto, l'espletamento di tutte le incombenze relative all'affidamento ad AMFA S.p.a. della creazione e della gestione della suddetta nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n. 44 in zona stazione ferroviaria), mediante predisposizione e stipula, con la società, di apposito contratto di affidamento della creazione e della gestione della farmacia in questione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, definizione di tutte le condizioni

dell'affidamento, inclusa la determinazione della relativa durata e del relativo eventuale corrispettivo – con le relative tempistiche e modalità di corresponsione – da percepire da AMFA S.p.a.);

- 4) di trasmettere il presente atto all'U.O. Organismi Partecipati e ad AMFA spa.

Il Dirigente
SUAP e Attività Economiche
Alessandro Martinini
(Atto firmato digitalmente)